



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA FISICA, SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO ED ALTRI EVENTI SPORTIVI, FATTA A SAINT-DENIS IL 3 LUGLIO 2016

Art. 10 (Traduzione non ufficiale)

-- Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti

1. Le Parti prendono tutte le possibili misure per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipino a, o organizzino, episodi di violenza o disordini. 2. Le Parti, in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, assicurano che efficaci meccanismi di esclusione, appropriati al carattere e alla localizzazione del rischio, abbiano luogo per dissuadere e prevenire incidenti di violenza e disordini. 3. Le Parti, in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, cooperano per cercare di assicurare che gli individui che commettono reati all'estero ricevano sanzioni appropriate, o nel Paese dove il reato e' stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza. 4. Ove opportuno, ed in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, le Parti valutano di dotare le autorità giudiziarie o amministrative responsabili di imporre sanzioni a individui che hanno causato o contribuito a episodi di violenza e/o disordini legati al calcio, della possibilità di imporre restrizioni al viaggio verso eventi calcistici tenuti in un altro Paese.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

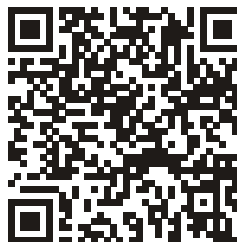
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 94
Partizione	Traduzione non ufficiale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2020/traduzione-non-ufficiale-art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it